



Regione Autonoma della Sardegna

*Assessorato Regionale del Turismo Artigianato e
Commercio*

ACCORDO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO

Premessa

La Sardegna ha conosciuto un evidente consolidamento del proprio sistema socio economico negli ultimi anni.

Resta in ogni modo da porre in atto un deciso salto di qualità in termini di sistema:

- strutturando un sistema a rete, nel quale "città, paesi e territori sono risorse, con i loro patrimoni ambientali, culturali, economici e sociali";

- rafforzando la qualità ambientale quale condizione imprescindibile per una nuova fase di sviluppo;
- generando più ricchezza, attraverso il miglior utilizzo di tutte le risorse e occasioni sia esogene che endogene, in termini di capacità progettuale, in termini finanziari, nel quadro di uno sviluppo stabile e sostenibile.

L'Assessorato Regionale del Turismo in questo contesto, intende promuovere e valorizzare la partecipazione delle parti sociali e degli organismi di rappresentanza dell'impresa, alla funzione di programmazione, attuando appieno il principio di compartecipazione e sussidiarietà, fermo restando che la stessa debba comunque risolversi in una semplificazione delle procedure, evitando situazioni di cogestione e mere surrogazioni tra apparati che lascino immutato il livello di burocratizzazione, riconoscendo un'azione congiunta delle forze sociali per garantire uno sviluppo armonico omogeneo e graduale del territorio sardo.

La Regione si è dotata di numerosi strumenti di programmazione, tutti di recente definizione ed emanazione: le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione, il Documento di programmazione economico finanziaria 2002-2004,

gli Accordi di programma e gli altri strumenti della programmazione negoziata, così come del quadro di incentivi definito negli ultimi due anni.

Le analisi, le linee e le azioni in essi contenuti rientrano a pieno titolo nei contenuti dell'**ACCORDO** per lo sviluppo del turismo.

Il presente **ACCORDO** si pone quale finalità, attraverso l'azione sinergica dei sottoscrittori, di creare le condizioni per sviluppare una strategia di sviluppo complessiva della risorsa Turismo, attraverso la creazione di un sistema integrato dei diversi settori, con particolare riferimento al ruolo delle PMI e delle MICROIMPRESE che costituiscono la struttura imprenditoriale prevalente dell'Isola.

Gli obiettivi strategici – condivisi dalle parti - da raggiungere sono fondamentalmente due:

1. creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione e raggiungere in dieci anni la soglia di 20 milioni di presenze alberghiere annue qualitativamente elevate, sconfiggendo la stagionalità e puntando a ottenere un flusso turistico distribuito nell'arco di non meno di 10 mesi, mantenendo una salvaguardia assoluta dell'ambiente;

2. trasformare la Sardegna in *Parco Residenziale d'Europa*

~~facendo assegnamento sulle eccellenze della regione: dunque, sul~~
patrimonio paesistico, ambientale, culturale, nonché sul clima;

Questi importanti obiettivi potranno essere raggiunti, anche attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un *Piano di Sviluppo Turistico* in coerenza con i contenuti dello sviluppo sostenibile, della programmazione Regionale, Statale e Comunitaria. Uno strumento di guida che tracci le strategie e che fissi i limiti precisi perché si possa salvaguardare il bene ambiente, risanare il territorio delle aree minerarie e industriali dimesse, e - nello stesso tempo - preservare, tutelare e proteggere, l'Isola, da interventi di mera speculazione immobiliare, operando in maniera oculata le scelte che garantiscano il mantenimento del potenziale delle risorse turistiche senza ridurne l'appetibilità.

Dovrà, inoltre, costituire la cornice per una distribuzione degli insediamenti strutturali rispondente alle esigenze di mercato ma anche all'ottimale governo delle risorse.

Un *Piano* da approvare con deliberato della Giunta Regionale che da un lato prenda in assoluta considerazione, coerentemente, i documenti fondamentali della Regione: le Dichiarazioni

Programmatiche del Presidente, il Documento di Programmazione Economico e Finanziaria, il Bilancio e finanziaria, oltre al POR Sardegna e la programmazione negoziata e, dall'altro, "armonizzi ai fini della valorizzazione della risorsa turismo" i dati morfologici, geografici, territoriali e infrastrutturali oggettivi, partendo dalle porte d'accesso attuali della Sardegna o "isole madri", quindi Cagliari, Alghero-Porto Torres, Olbia; Nuoro e Oristano dovranno essere strutturate quali cerniere di sviluppo delle aree interne.

Conseguentemente le azioni che le parti concordano debbano essere intraprese sono:

- **Porre l'ambiente al centro della programmazione turistica:** la tutela dell'ambiente è per il sistema turismo una componente essenziale, che non può essere vista come un elemento facoltativo, ma come caratteristica determinante che dà al prodotto turistico capacità di penetrazione e resistenza alle crisi del mercato; vi dovrà essere uno stretto rapporto con la pianificazione di tutela paesaggistica e con la pianificazione urbanistica;

- la modifica della vigente Legge Urbanistica Regionale che si pone come improcrastinabile, così come l'approvazione del disegno di legge di riordino del settore turistico Sardo.

- **L'integrazione con le pianificazioni pubbliche: le opportunità**

offerte dal QCS nel 2000 – 2006 debbono consentire uno sviluppo sinergico dei progetti imprenditoriali con le iniziative infrastrutturali pubbliche, al fine di realizzare Poli integrati di sviluppo turistico che siano di trascinamento per tutto il territorio regionale. Si dovrà valutare sulla base del *Piano* la necessità di modificare il POR così come in riferimento ai Progetti integrati territoriali sarà opportuno valutare l'utilità di recuperare la regia regionale. La vastità della regione e dei territori interessati allo sviluppo ed all'economia turistica è tale che occorre pensare in termini di accrescimento economico graduato, basandosi sul principio di valorizzazione, nell'ambito delle diverse zone dell'Isola, dei punti di maggiore attrattività, cioè di quelli che posseggono già gli elementi di base per l'economia turistica (infrastrutture di trasporto, distanza dagli aeroporti di accesso all'isola). Si dovranno così ipotizzare poli di sviluppo che dovranno poi esercitare un'azione di volano sul resto del territorio, contribuendo a favorire lo sviluppo delle aree che pur presentando flussi turistici sono rimaste in ritardo in termini infrastrutturali e di servizi. I poli, infatti, dovranno costituire la base per la realizzazione di veri e propri sistemi turistici integrati con elementi comuni in relazione all'offerta turistica,

alle tradizioni del folclore locale, all'artigianato ed ai prodotti per l'agricoltura; il sistema turistico locale, che dovrà essere progettato come l'elemento di sinergia tra i diversi settori dell'economia legati al turismo, dovrà scaturire e basarsi su una forte partecipazione dei privati. Si dovrà, inoltre, cercare una stretta **connessione con il tessuto sociale ed urbano circostante**: le enclavi, le cittadelle, debbono lasciare il posto ad iniziative che si colleghino pienamente al territorio; da un lato, per poter usufruire dei servizi offerti nelle stagioni minori e, dell'altro, per consentire una maggiore integrazione con l'economia ed i servizi del territorio stesso. Un nuovo modello da perseguire con la creazione di *Città aperte*, strutture residenziali e turistiche realizzate con stili e materiali costruttivi tipicamente locali, dove il turista possa effettivamente entrare in contatto con i residenti e la loro cultura.

- **La formazione**: in questo quadro è imprescindibile potenziare il sistema formativo regionale, attraverso la realizzazione di attività formative ai diversi livelli allo scopo di valorizzare le risorse umane impegnate e da impegnare nel settore del turismo, promuovendo così il miglioramento costante della qualità del servizio reso dagli operatori

e dagli addetti. In questa direzione dovranno proporsi essenzialmente
~~tre linee d'intervento.~~

- a) la promozione di progetti formativi specificatamente mirati a creare imprenditorialità, specie femminile, nei settori dei servizi all'artigianato e dei servizi turistici.
- b) la promozione di nuove competenze nel settore turistico, attraverso la realizzazione di una filiera formativa costituita da un Diploma universitario in tecnologia e gestione di piccole e medie organizzazioni del turismo, da una Laurea in scienze e tecniche di gestione turistica e da un Diploma di specializzazione post lauream in economia dell'integrazione fra risorse culturali e turismo, fra risorse naturali e turismo, nelle relazioni interculturali con specifica attenzione al turismo quale fattore di sviluppo e alla programmazione del turismo.
- c) la promozione di una cultura dell'accoglienza diffusa nella comunità sarda;

Le parti condividendo i principi e gli obiettivi generali enunciati, nella convinzione della necessità del concorso attivo e consapevole

di tutti gli attori per la promozione dello sviluppo, individuano nella **CONFERENZA PERMANENTE** il luogo di confronto e discussione dei temi attinenti il miglioramento economico e sociale della Sardegna, ed in particolare, degli atti di programmazione delle politiche del turismo, impegnandosi ad ispirare coerentemente i propri comportamenti al confronto nella ricerca e individuazione delle scelte per lo sviluppo.

Direttive e linee di indirizzo dei Sistemi Turistici Locali previsti dalla legge 29 marzo 2001 n. 135.

Art.1 Finalità ed oggetto

1.1 La Regione Sardegna riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale quale strumento per la crescita culturale e sociale della Sardegna.

1.2 Le presenti direttive e linee di indirizzo, visto l'articolo 57 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 5 della legge 29 Marzo 2001 n. 135 ed in coerenza con gli indirizzi programmatici, disciplinano le procedure per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali

1.3 Le presenti Direttive in particolare perseguono le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo del sistema turistico della Sardegna, attraverso l'attuazione di interventi intersettoriali integrati e la promozione di interventi infrastrutturali diretti a consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo, promovendone l'immagine sui mercati mondiali;
- tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di una rete di competenze e funzioni, le risorse ambientali, i beni culturali, i prodotti artigianali e agricoli di qualità, le tradizioni;
- valorizzare il ruolo delle comunità locali ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
- sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle medie e piccole imprese;
- migliorare la qualità dell'accoglienza, sostenendo la riqualificazione delle imprese turistiche, al fine di promuovere lo sviluppo di marchi di qualità e di club di prodotto a tutela dell'immagine del prodotto locale;
- promuovere e valorizzare la ricerca e la conoscenza del settore turistico, anche attraverso lo sviluppo di sistemi informativi innovativi ed il marketing telematico.

Direttive e linee di indirizzo dei Sistemi Turistici Locali previsti dalla legge 29 marzo 2001 n. 135.

Art.1 Finalità ed oggetto

1.1 La Regione Sardegna riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale quale strumento per la crescita culturale e sociale della Sardegna.

1.2 Le presenti direttive e linee di indirizzo, visto l'articolo 57 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 5 della legge 29 Marzo 2001 n. 135 ed in coerenza con gli indirizzi programmatici, disciplinano le procedure per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali

1.3 Le presenti Direttive in particolare perseguono le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo del sistema turistico della Sardegna, attraverso l'attuazione di interventi intersettoriali integrati e la promozione di interventi infrastrutturali diretti a consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo, promovendone l'immagine sui mercati mondiali;
- tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di una rete di competenze e funzioni, le risorse ambientali, i beni culturali, i prodotti artigianali e agricoli di qualità, le tradizioni;
- valorizzare il ruolo delle comunità locali ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
- sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle medie e piccole imprese;
- migliorare la qualità dell'accoglienza, sostenendo la riqualificazione delle imprese turistiche, al fine di promuovere lo sviluppo di marchi di qualità e di club di prodotto a tutela dell'immagine del prodotto locale;
- promuovere e valorizzare la ricerca e la conoscenza del settore turistico, anche attraverso lo sviluppo di sistemi informativi innovativi ed il marketing telematico.

Art. 2 Sistema Turistico Locale

2.1 Ai fini del riconoscimento, per Sistema Turistico Locale si intende l'associazione tra soggetti pubblici e/o privati che individuino un ambito territoriale omogeneo, in grado di definire un bacino di offerta che comprenda aspetti integrati di attrazione quali: beni ambientali, culturali, produzioni tipiche dell'artigianato e dell'agricoltura, presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate, i consorzi turistici ed i coordinamenti di consorzi turistici.

2.2 Scopo del Sistema Turistico Locale dovrà essere la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali, mediante l'elaborazione di programmi di sviluppo e relativi progetti attuativi che specificino, con chiarezza e precisione gli obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, umane e strumentali, il ruolo e la responsabilità di ciascun soggetto coinvolto.

Art. 3 Soggetti promotori e aderenti

3.1 La costituzione dei Sistemi Turistici Locali, è promossa dagli enti locali, attraverso partenariati pubblico/privati nell'ambito della programmazione negoziata, e/o da imprese operanti nel settore turistico nella accezione allargata della L. 135/2001, singole o associate in forma di consorzio turistico che assumono la veste di promotori, attraverso forme di concertazione con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.

Dovrà essere costituito in particolare il Sistema Turistico Regionale ed eventualmente Sub Sistemi Territoriali in un numero massimo di 8.

3.2 Affinché il Sistema Turistico Regionale ed i Sub Sistemi Territoriali possano essere validamente costituiti, per il riconoscimento, aderiscono;

- a) Comuni ricadenti nell'ambito territoriale del Sistema Turistico interessato;
- b) Le imprese turistico ricettive, in forma

Art. 2 Sub Sistema Turistico Locale Territoriale

2.1 Ai fini del riconoscimento regionale, per ~~Sistema Turistico Locale~~ **Sub Sistema Turistico Locale Territoriale** si intende l'associazione tra soggetti pubblici c/o privati che individuino un ambito territoriale omogeneo, in grado di definire un bacino di offerta che comprenda aspetti integrati di attrazione quali: beni ambientali, culturali, produzioni tipiche dell'artigianato e dell'agricoltura, presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate, i consorzi turistici ed i coordinamenti di consorzi turistici.

2.2 Scopo del **Sub Sistema Turistico Locale Territoriale** dovrà essere la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali, mediante l'elaborazione di programmi di sviluppo e relativi progetti attuativi che specificino, con chiarezza e precisione gli obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, umane e strumentali, il ruolo e la responsabilità di ciascun soggetto coinvolto.

Art. 3 Soggetti promotori e aderenti

3.1 La costituzione dei **Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali**, è promossa dagli enti locali, attraverso partenariati pubblico/privati nell'ambito della programmazione negoziata, e/o da imprese operanti nel settore turistico nella accezione allargata della L.135/2001, singole o associate in forma di consorzio turistico che assumono la veste di promotori, attraverso forme di concertazione con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.

Dovrà essere costituito in particolare il Sistema Turistico **Locale** Regionale ed Sub Sistemi **Turistici Locali Territoriali** in un numero massimo di 8.

3.2 Affinché i Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali possano essere validamente costituiti, per il riconoscimento **regionale** debbono aderirvi:

- a) Comuni ricadenti nell'ambito territoriale del Sistema Turistico interessato;
- b) Le imprese turistico ricettive in forma

singola o associata consorziata, aventi sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento;

c) Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio;

d) ~~Le Camere di Commercio competenti per territorio;~~

e) Le imprese, pubbliche o private, singole o associate, operanti nel settore turistico o in altri settori di interesse per lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale interessato;

f) Le associazioni rappresentative delle imprese turistiche ;

g) Gli enti, le organizzazioni, le istituzioni, le associazioni ed i consorzi turistici di natura pubblica e/o privata, operanti direttamente o indirettamente per lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale di riferimento;

h) Le Comunità Montane..

singola o associata consorziata, aventi sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento;

c) Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio;

d) ~~Le Camere di Commercio competenti per territorio;~~

e) Le imprese, pubbliche o private, singole o associate, operanti nel settore turistico o in altri settori di interesse per lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale interessato.

f) Le associazioni rappresentative delle imprese turistiche ;

g) Gli enti, le organizzazioni, le istituzioni, le associazioni ed i consorzi turistici di natura pubblica e/o privata, operanti direttamente o indirettamente per lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale di riferimento;

h) Le Comunità Montane.

3.3 L'adesione al Sistema Turistico Regionale ed ai Sub Sistemi Territoriali avviene attraverso la sottoscrizione dell'accordo costitutivo. ~~L'adesione può~~ avvenire anche in tempi successivi alla costituzione.

3.4 L'Adesione ad un Sistema Turistico Locale è esclusiva

Art. 4 Forma Associativa

4.1 La scelta della forma associativa per la costituzione del Sistema Turistico Regionale e dei Sistemi Turistici Territoriali è rimessa all'autonomia dei soggetti partecipanti

4.2 E' condizione per il riconoscimento dell'esistenza di un accordo di forma scritta avente data certa, stipulato dai soggetti promotori e da quelli aderenti, in cui sia indicato il periodo di validità e sia prevista la possibilità di adesione dei soggetti aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, anche successivamente alla data di costituzione

4.3 Il riconoscimento ha una durata corrispondente al periodo di validità dell'accordo

3.3 L'adesione ai Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali avviene attraverso la sottoscrizione dell'accordo costitutivo. **Ulteriori adesioni possono** avvenire anche in tempi successivi alla costituzione.

3.4 L'Adesione ad un Sub Sistema Turistico Locale **Territoriale ha carattere di esclusività.**

Art. 4 Forma Associativa

4.1 La scelta della forma associativa per la costituzione dei **Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali** è rimessa all'autonomia dei soggetti partecipanti.

4.2 E' **comunque** condizione per il riconoscimento, l'esistenza di un accordo in forma scritta avente data certa, stipulato dai soggetti promotori e da quelli aderenti, in cui sia indicato il periodo di validità e sia prevista la possibilità di adesione dei soggetti aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, anche successivamente alla data di costituzione.

4.3 Il riconoscimento ha una durata corrispondente al periodo di validità dell'accordo

Art. 5 Procedimento amministrativo per il riconoscimento

5.1 I promotori dei Sistemi Turistici Locali, ai fini del riconoscimento presentano apposita domanda all'Assessorato Regionale al Turismo - Servizio Promozione e Supporto all'Attività turistica, allegando i seguenti documenti:

- a) Accordo costitutivo o l'atto costitutivo
- b) Il programma di attività con l'indicazione degli obiettivi perseguiti, delle attività previste e dei soggetti responsabili dello svolgimento di tale attività
- c) il piano finanziario, con la specificazione delle fonti di finanziamento
- d) elenco dei soggetti promotori ed aderenti
- e) la specificazione delle tipologie e dei settori di attività degli operatori privati
- f) gli elementi in ordine ai rapporti con le Amministrazioni Provinciali, le Camere di Commercio e con le Associazioni di categoria degli operatori turistici, qualora detti soggetti non aderiscano ai Sistemi Turistici Locali

5.2 I promotori sono tenuti a presentare all'Assessorato Regionale al Turismo - Servizio Promozione e Supporto all'Attività turistica - una relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno di riferimento e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento all'aspetto finanziario e contabile

5.3 Il riconoscimento del Sistema Turistico Regionale e dei Sub Sistemi Territoriali avviene con deliberazione della Giunta Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

La Regione dovrà chiedere il parere obbligatorio alle Province che lo dovranno rilasciare con deliberazione di Giunta entro e non oltre 15 giorni.

Art 6 Programmi di attività

6.1 Ai fini del loro riconoscimento il Sistema Turistico Regionale ed i Sub Sistemi Territoriali

Art. 5 Procedimento amministrativo per il riconoscimento

5.1 I promotori dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali ai fini del riconoscimento presentano apposita domanda alla D.G. dell'Assessorato Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio allegando i seguenti documenti:

- a) Accordo costitutivo o l'atto costitutivo
- b) Il programma di attività con l'indicazione degli obiettivi perseguiti, delle attività previste e dei soggetti responsabili dello svolgimento di tale attività
- c) Il piano finanziario, con la specificazione delle fonti di finanziamento
- d) elenco dei soggetti promotori ed aderenti
- e) la specificazione delle tipologie e dei settori di attività degli operatori privati
- f) gli elementi in ordine ai rapporti con le Amministrazioni Provinciali, le Camere di Commercio e con le Associazioni di categoria degli operatori turistici, qualora detti soggetti non aderiscano al Sub Sistema Turistico Locale Territoriale

5.2 I promotori sono tenuti a presentare all'Assessorato Regionale al Turismo - Servizio Promozione e Supporto all'Attività turistica - una relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno di riferimento e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento all'aspetto finanziario e contabile.

5.3 Il riconoscimento dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali avviene con deliberazione della Giunta Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. La Regione, dovrà richiedere, in ordine al riconoscimento, il parere obbligatorio alle Province che sarà considerato positivo qualora non intervenga in senso contrario una deliberazione della Giunta Provinciale entro e non oltre 15 giorni.

Art 6 Programmi di attività dei Sub sistemi Turistici Locali territoriali

6.1 I Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali presentano alla D.G. dell'Assessorato Regionale

~~presentano all'Assessorato Regionale del Turismo Servizio Promozione e Supporto all'Attività turistica - un programma di attività coerente con gli indirizzi della programmazione turistica regionale che deve indicare:~~

- a) la durata
- b) gli obiettivi perseguiti
- c) le attività previste
- d) i soggetti responsabili dello svolgimento di tali attività
- e) il piano finanziario con la specificazione delle fonti di finanziamento
- f) il rapporto con gli enti pubblici
- g) il rapporto con il territorio del sistema
- h) la definizione ed uso del marchio

6.2 Nel caso in cui i programmi di cui al comma 1 abbiano durata pluriennale, essi saranno attuati mediante stralci annuali che si riferiscono a periodi compresi, di norma, tra il primo di Settembre di ciascun anno ed il trentuno Agosto di quello successivo.

6.3 ~~Il Sistema Turistico Regionale ed i Sub Sistemi Territoriali devono presentare all'Assessorato Regionale del Turismo Servizio Turismo - i nuovi programmi e gli stralci attuativi annuali entro il trentuno Gennaio di ogni anno. Per il primo anno lo stralcio attuativo annuale deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento.~~

6.4 Possono essere stipulate intese tra la Regione, il Sistema Turistico Regionale ed i Sub Sistemi Territoriali .

Art. 7 Ambito Territoriale

7.1 L'ambito territoriale dei Sub Sistemi Territoriali può coincidere, ma non necessariamente, con il territorio provinciale.

7.2 La Regione incentiva la formazione dei Sub Sistemi Territoriali riferiti ad aggregazioni territoriali di ampiezza maggiore di quella prevista dal comma 1, ~~mediante il riconoscimento di priorità~~ nell'assegnazione dei finanziamenti per la valorizzazione a fini

al Turismo, Artigianato e Commercio un programma di attività, concordato con il Sistema Turistico Locale Regionale, **di cui al successivo articolo 13**, e coerente con gli indirizzi della ~~programmazione turistica regionale. Tale~~ programma deve indicare:

- a) la durata
- b) gli obiettivi perseguiti
- c) le attività previste
- d) i soggetti responsabili dello svolgimento di tali attività
- d) il piano finanziario con la specificazione delle fonti di finanziamento
- e) il rapporto con gli enti pubblici
- f) il rapporto con il territorio del sistema
- g) la definizione ed uso del marchio

6.2 Nel caso in cui i programmi di cui al comma 1 abbiano durata pluriennale, essi saranno attuati mediante stralci annuali che si riferiscono a periodi compresi, di norma, tra il primo di Settembre di ciascun anno ed il trentuno Agosto di quello successivo.

6.3 I Sub Sistemi **Turistici Locali** Territoriali devono presentare **alla D.G. dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio** i nuovi programmi e gli stralci attuativi annuali entro il trentuno Gennaio di ogni anno. Per il primo anno lo stralcio attuativo annuale deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento.

6.4 Possono essere stipulate intese tra la Regione, il Sistema Turistico Locale Regionale ed i Sub Sistemi **Turistici Locali** Territoriali.

Art. 7 Ambito Territoriale

7.1 L'ambito territoriale dei Sub Sistemi **Turistici Locali** Territoriali può coincidere, ma non necessariamente, con il territorio provinciale.

7.2 La Regione, **mediante l'attribuzione di priorità che saranno stabilite dal Sistema Turistico Locale Regionale**, incentiva la formazione di Sub Sistema **Turistici Locali** Territoriali riferiti ad aggregazioni territoriali di ampiezza maggiore di quella prevista dal comma

turistici delle risorse locali.

Art. 8 Sistemi Turistici Locali a carattere Interregionale

8.1 I Sistemi Turistici Locali Interregionali possono essere promossi da sistemi già riconosciuti dalla Regione Sardegna e si costituiscono in forza di accordi tra l'Amministrazione Regionale stessa e le regioni interessate.

8.2 Gli ambiti territoriali dei Sistemi Turistici Locali Interregionali corrispondono a quelli del sistema promotore ampliato con quello ricadente nelle altre regioni interessate.

8.3 Tutte le imprese e i soggetti aderenti al Sistema Turistico Regionale ed ai Sub Sistemi Territoriali che stipulano l'accordo di cui al comma 1 fanno parte del Sistema Interregionale.

8.4 Si definiscono Sistemi Turistici Locali Interregionali, anche gli accordi di collaborazione per la realizzazione di specifici programmi stipulati tra Sistemi Turistici Locali riconosciuti in Sardegna e aggregazioni di Enti locali e imprese di altre Regioni.

Art. 9 Priorità

9.1 Costituiscono criteri di priorità nella valutazione del Sistema Turistico Regionale e nei Sub Sistemi Territoriali, oltre a quanto previsto dall'art. 3:

- a) l'adesione di associazioni rappresentative delle imprese turistiche
- b) l'adesione di imprese in forma associata e/o consortile di imprese turistiche
- c) la molteplicità dei settori di attività rappresentati dalle imprese operanti nel turismo e dagli altri soggetti aderenti, in relazione all'obiettivo della valorizzazione integrata delle risorse locali.

Art. 10 Benefici

10.1 L'attività del Sistema Turistico Regionale e dei Sub Sistemi Territoriali riconosciuti è sostenuta tramite il sostegno, anche finanziario, ai programmi proposti, secondo le modalità che

1. con l'assegnazione di finanziamenti per la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali.

Art. 8 Sistemi Turistici Locali a carattere Interregionale

8.1 I Sistemi Turistici Locali Interregionali possono essere promossi dal Sistema Turistico Locale Regionale e si costituiscono in forza di accordi tra l'Amministrazione Regionale e le rispettive Amministrazioni Regionali interessate.

8.2 Gli ambiti territoriali dei Sistemi Turistici Locali Interregionali corrispondono a quelli dei sistemi turistici promotori ampliato con quello ricadente nelle altre regioni interessate.

8.3 Tutte le imprese e i soggetti aderenti al Sistema Turistico Regionale Locale ed ai Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali che stipulano l'accordo di cui al comma 1 fanno parte del Sistema Interregionale.

8.4 Si definiscono Sistemi Turistici Locali Interregionali, anche gli accordi di collaborazione per la realizzazione di specifici programmi stipulati tra Sistemi Turistico Locali Regionali riconosciuti in Sardegna e aggregazioni di Enti locali e imprese di altre Regioni.

Art- 9 Priorità

9.1 Costituiscono criteri di priorità nella valutazione dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali oltre a quanto previsto dall'art. 3:

- a) l'adesione di associazioni rappresentative delle imprese turistiche
- b) l'adesione di imprese in forma associata e/o consortile di imprese turistiche
- c) la molteplicità dei settori di attività rappresentati dalle imprese operanti nel turismo e dagli altri soggetti aderenti, in relazione all'obiettivo della valorizzazione integrata delle risorse locali.

Art. 10 Benefici

10.1 L'attività dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali riconosciuti è sostenuta tramite il sostegno, anche finanziario, ai programmi proposti, secondo le modalità che regolano le

regolano le singole fonti di finanziamento.

10.2 Nell'attribuzione dei finanziamenti finalizzati alla valorizzazione, promozione e ~~commercializzazione delle risorse e dei prodotti~~ turistici locali, è assegnata priorità ai progetti inseriti nei programmi di sviluppo dei Sistemi Turistici Locali ~~riconosciuti~~.

10.3 L'adesione al ~~Sistema Turistico Regionale e dei Sub Sistemi~~ Territoriali dei soggetti individuati dagli art. 3 e 9, costituiscono criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

10.4 Il riconoscimento è condizione per l'attribuzione del finanziamento previsto dall'art. 5 comma 4, dell'art 6 comma 3, della legge 29 marzo 2001 n. 135.

Art. 11 Revoca del riconoscimento

11.1 Il riconoscimento è revocato dalla Giunta Regionale nei seguenti casi:

- a) ~~l'inattività per il periodo previsto dall'art. 6 comma 2~~
- b) l'accertata inadempienza rispetto alle finalità programmatiche poste a base della costituzione ~~del Sistema Turistico Regionale e dei Sub Sistemi Territoriali~~
- c) la difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma
- d) l'accertata irregolarità nel funzionamento o nella gestione
- e) il verificarsi di recessi da parte dei soggetti aderenti tale da comportare il venir meno dei requisiti dell'ambito territoriale, ai sensi dell'art 3

Art. 12 Struttura del Sistema Turistico Regionale e del sistema turistico territoriale

~~12.1 Il Sistema Turistico Regionale è composto da tre rappresentanti per ciascuno dei Sub Sistemi Turistici Territoriali. Il presidente del Sistema Turistico Regionale e/o il Cda verrà eletto secondo le modalità previste dallo statuto. I Sub Sistemi Turistici Territoriali devono essere composti dai rappresentanti degli aderenti così come disciplinato dall'art. 3, 2° comma. Il Presidente e/o il Cda verrà eletto~~

singole fonti di finanziamento.

10.2 Nell'attribuzione dei finanziamenti finalizzati alla valorizzazione, promozione e ~~commercializzazione delle risorse e dei prodotti~~ turistici locali, è assegnata priorità ai progetti inseriti nei programmi di sviluppo del Sistema Turistico Locale **Regionale**.

10.3 L'adesione ai Sub Sistemi **Turistici Locali** Territoriali dei soggetti individuati dagli art. 3 e 9, costituiscono criteri di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

10.4 Il riconoscimento è condizione per l'attribuzione del finanziamento previsto dall'art. 5 comma 4, dell'art 6 comma 3, della legge 29 marzo 2001 n. 135.

Art. 11 Revoca dei riconoscimento

11. 1 Il riconoscimento è revocato dalla Giunta Regionale nel seguenti casi:

- a) la **prolungata** inattività.
- b) l'accertata inadempienza rispetto alle finalità programmatiche poste a base della costituzione dei Sub Sistemi **Turistici Locali** Territoriali
- c) la difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma
- d) l'accertata irregolarità nel funzionamento o nella gestione
- e) il verificarsi di recessi da parte dei soggetti aderenti tale da comportare il venir meno dei requisiti dell'ambito territoriale, ai sensi dell'art.3

Art. 12 Struttura del Sub Sistema Turistico Locale Territoriale

12.1 I Sub Sistemi **Turistici Locali** Territoriali devono essere composti dai rappresentanti degli aderenti così come disciplinato dall'art. 3, 2° comma.

I loro organi, compreso il Presidente ed il Cda verranno eletti secondo le modalità previste dallo statuto.

secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 13 Struttura del Sistema Turistico Locale Regionale

13.1 Viene costituito il sistema Turistico Locale Regionale, provvisoriamente ad iniziativa dell'Assessorato regionale del Turismo in attesa della costituzione dei Sub sistemi turistici locali territoriali che poi, una volta costituiti, concorreranno a formarlo.

La costituzione, per assolvere alle funzioni di cui alla L. 135/2001 e per il perseguimento delle finalità indicate nelle presenti direttive, avviene con la costituzione di una società per azioni, inizialmente interamente partecipata dall'Assessorato regionale del Turismo che potrà associare anche altri soggetti interessati.

~~Le azioni in capo alla Regione verranno~~ successivamente dimesse e trasferite per la totalità, senza oneri ed in quote paritarie, agli otto sub sistemi turistici locali territoriali, man mano che essi verranno costituiti e diverranno operativi.

Gli organi della società per azioni verranno costituiti secondo le previsioni dello Statuto e dell'atto costitutivo nel quale sarà previsto il potere di nomina del presidente, legale rappresentante, da parte dell'Assessore regionale del Turismo sino al momento in cui la Regione avrà ancora la partecipazione maggioritaria nella società.

I sub sistemi turistici locali territoriali dovranno essere tutti rappresentati nell'Assemblea della società, mediante la nomina di tre rappresentanti per ciascuna Provincia aderente al Sub Sistema.

Con successivi provvedimenti dell'Assessorato del Turismo verrà disposto il necessario finanziamento del Sistema turistico locale regionale e dei Sub sistemi turistici locali territoriali, mentre con ulteriore direttiva verranno definiti i rapporti tra questi ultimi e la società costituente il Sistema turistico locale regionale.

Direttive e linee di indirizzo dei Sistemi Turistici Locali previsti dalla legge 29 marzo 2001 n. 135.

Art. 1. Finalità ed oggetto

1.1 La Regione Sardegna riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale quale strumento per la crescita culturale e sociale della Sardegna.

1.2 Le presenti direttive e linee di indirizzo, visto l'articolo 57 dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 5 della legge 29 Marzo 2001 n. 135 ed in coerenza con gli indirizzi programmatici, disciplinano le procedure per il riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali

1.3 Le presenti Direttive in particolare perseguono le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo del sistema turistico della Sardegna, attraverso l'attuazione di interventi intersettoriali-integrati e la promozione di interventi infrastrutturali diretti a consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo sardo, promovendone l'immagine sui mercati mondiali;
- tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di una rete di competenze e funzioni, le risorse ambientali, i beni culturali, i prodotti artigianali e agricoli di qualità, le tradizioni;
- valorizzare il ruolo delle comunità locali ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
- sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle medie e piccole imprese;
- migliorare la qualità dell'accoglienza, sostenendo la riqualificazione delle imprese turistiche, al fine di promuovere lo sviluppo di marchi di qualità e di club di prodotto a tutela dell'immagine del prodotto locale;
- promuovere e valorizzare la ricerca e la conoscenza del settore turistico, anche attraverso lo sviluppo di sistemi informativi innovativi ed il marketing telematico.

Art. 2 Sub Sistema Turistico Locale Territoriale

2.1 Ai fini del riconoscimento regionale, per Sub Sistema Turistico Locale Territoriale si intende l'associazione tra soggetti pubblici c/o privati che individuino un ambito territoriale omogeneo, in grado di definire un bacino di offerta che comprenda aspetti integrati di attrazione quali: beni ambientali, culturali, produzioni tipiche dell'artigianato e dell'agricoltura, presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate, i consorzi turistici ed i coordinamenti di consorzi turistici.

2.2 Scopo del Sub Sistema Turistico Locale Territoriale dovrà essere la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali, mediante l'elaborazione di programmi di sviluppo e relativi progetti attuativi che specifichino, con chiarezza e precisione gli obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, umane e strumentali, il ruolo e la responsabilità di ciascun soggetto coinvolto.

Art. 3 Soggetti promotori e aderenti

3.1 La costituzione dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali, è promossa dagli enti locali, ~~attraverso partenariati pubblico/privati nell'ambito della programmazione~~ negoziata, e/o da imprese operanti nel settore turistico nella accezione allargata della L.135/2001, singole o associate in forma di consorzio turistico che assumono la veste di promotori, attraverso forme di concertazione con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, e con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.

Dovrà essere costituito in particolare il Sistema Turistico Locale Regionale ed Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali in un numero massimo di 8.

3.2 Affinché i Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali possano essere validamente costituiti, per il riconoscimento regionale debbono aderirvi:

- a) Comuni ricadenti nell'ambito territoriale del Sistema Turistico interessato;
- b) Le imprese turistico ricettive in forma singola o associata consorziata, aventi sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento;
- c) Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio;
- d) Le Camere di Commercio competenti per territorio;
- e) Le imprese, pubbliche o private, singole o associate, operanti nel settore turistico o in altri settori di interesse per lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale interessato;
- f) Le associazioni rappresentative delle imprese turistiche ;
- g) Gli enti, le organizzazioni, le istituzioni, le associazioni ed i consorzi turistici di natura pubblica e/o privata, operanti direttamente o indirettamente per lo sviluppo turistico nell'ambito territoriale di riferimento;
- h) Le Comunità Montane.

3.3 L'adesione ai Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali avviene attraverso la sottoscrizione dell'accordo costitutivo. Ulteriori adesioni possono avvenire anche in tempi successivi alla costituzione.

3.4 L'Adesione ad un Sub Sistema Turistico Locale Territoriale ha carattere di esclusività.

Art. 4 Forma Associativa

4.1 La scelta della forma associativa per la costituzione dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali è rimessa all'autonomia dei soggetti partecipanti.

4.2 E' comunque condizione per il riconoscimento, l'esistenza di un accordo in forma scritta avente data certa, stipulato dai soggetti promotori e da quelli aderenti, in cui sia indicato il periodo di validità e sia prevista la possibilità di adesione dei soggetti aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, anche successivamente alla data di costituzione.

4.3 Il riconoscimento ha una durata corrispondente al periodo di validità dell'accordo

Art. 5 Procedimento amministrativo per il riconoscimento

5.1 I promotori dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali, ai fini del riconoscimento presentano apposita domanda alla D.G. dell'Assessorato Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio allegando i seguenti documenti.

- a) Accordo costitutivo o l'atto costitutivo
- b) Il programma di attività con l'indicazione degli obiettivi perseguiti, delle attività previste e dei soggetti responsabili dello svolgimento di tale attività
- c) Il piano finanziario, con la specificazione delle fonti di finanziamento
- d) elenco dei soggetti promotori ed aderenti
- e) la specificazione delle tipologie e dei settori di attività degli operatori privati
- f) gli elementi in ordine ai rapporti con le Amministrazioni Provinciali, le Camere di Commercio e con le Associazioni di categoria degli operatori turistici, qualora detti soggetti non aderiscano al Sub Sistema Turistico Locale Territoriale

5.2 I promotori sono tenuti a presentare all'Assessorato Regionale al Turismo - Servizio Promozione e Supporto all'Attività turistica una relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno di riferimento e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento all'aspetto finanziario e contabile.

5.3 Il riconoscimento dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali avviene con deliberazione della Giunta Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. La Regione, dovrà richiedere, in ordine al riconoscimento, il parere obbligatorio alle Province che sarà considerato positivo qualora non intervenga in senso contrario una deliberazione della Giunta Provinciale entro e non oltre 15 giorni.

Art 6 Programmi di attività dei Sub sistemi Turistici Locali territoriali

6.1 I Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali presentano alla D.G. dell'Assessorato Regionale al Turismo, Artigianato e Commercio un programma di attività, concordato con il Sistema Turistico Locale Regionale, di cui al successivo articolo 13, e coerente con gli indirizzi della programmazione turistica regionale. Tale programma deve indicare:

- a) la durata
- b) gli obiettivi perseguiti
- c) le attività previste
- d) i soggetti responsabili dello svolgimento di tali attività
- d) il piano finanziario con la specificazione delle fonti di finanziamento
- e) il rapporto con gli enti pubblici
- f) il rapporto con il territorio del sistema
- g) la definizione ed uso del marchio

6.2 Nel caso in cui i programmi di cui al comma 1 abbiano durata pluriennale, essi saranno attuati mediante stralci annuali che si riferiscono a periodi compresi, di

norma, tra il primo di Settembre di ciascun anno ed il trentuno Agosto di quello successivo.

~~6.3 I Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali devono presentare allo D.G. dell'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio i nuovi programmi e gli stralci attuativi annuali entro il trentuno Gennaio di ogni anno. Per il primo anno lo stralcio attuativo annuale deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento.~~

6.4 Possono essere stipulate intese tra la Regione, il Sistema Turistico Locale Regionale ed i Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali.

Art. 7 Ambito Territoriale

7.1 L'ambito territoriale dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali può coincidere, ma non necessariamente, con il territorio provinciale.

~~7.2 La Regione, mediante l'attribuzione di priorità che saranno stabilite dal Sistema Turistico Locale Regionale, incentiva la formazione di Sub Sistema Turistici Locali Territoriali riferiti ad aggregazioni territoriali di ampiezza maggiore di quella prevista dal comma 1, con l'assegnazione di finanziamenti per la valorizzazione a fini turistici delle risorse locali.~~

Art. 8 Sistemi Turistici Locali a carattere Interregionale

8.1 I Sistemi Turistici Locali Interregionali possono essere promossi dal Sistema Turistico Locale Regionale e si costituiscono in forza di accordi tra l'Amministrazione Regionale e le rispettive Amministrazioni Regionali interessate.

8.2 Gli ambiti territoriali dei Sistemi Turistici Locali Interregionali corrispondono a quelli dei sistemi turistici promotori ampliato con quello ricadente nelle altre regioni interessate.

8.3 Tutte le imprese e i soggetti aderenti al Sistema Turistico Regionale Locale ed ai Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali che stipulano l'accordo di cui al comma 1 fanno parte del Sistema Interregionale.

8.4 Si definiscono Sistemi Turistici Locali Interregionali, anche gli accordi di collaborazione per la realizzazione di specifici programmi stipulati tra Sistemi Turistico Locali Regionali riconosciuti in Sardegna e aggregazioni di Enti locali e imprese di altre Regioni.

Art-9 Priorità

9.1 Costituiscono criteri di priorità nella valutazione dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali oltre a quanto previsto dall'art. 3:

- a) l'adesione di associazioni rappresentative delle imprese turistiche
- b) l'adesione di imprese in forma associata e/o consortile di imprese turistiche

- c) la molteplicità dei settori di attività rappresentati dalle imprese operanti nel turismo e dagli altri soggetti aderenti, in relazione all'obiettivo della valorizzazione integrata delle risorse locali.

Art. 10 Benefici

10.1 L'attività dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali riconosciuti è sostenuta tramite il sostegno, anche finanziario, ai programmi proposti, secondo le modalità che regolano le singole fonti di finanziamento.

10.2 Nell'attribuzione dei finanziamenti finalizzati alla valorizzazione, promozione e commercializzazione delle risorse e dei prodotti turistici locali, è assegnata priorità ai progetti inseriti nei programmi di sviluppo del Sistema Turistico Locale Regionale.

10.3 L'adesione ai Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali dei soggetti individuati dagli art. 3 e 9, costituiscono criteri di priorità nel l'assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

10.4 Il riconoscimento è condizione per l'attribuzione del finanziamento previsto dall'art. 5 comma 4, dell'art 6 comma 3, della legge 29 marzo 2001 n. 135.

Art. 11 Revoca dei riconoscimento

11. 1 Il riconoscimento è revocato dalla Giunta Regionale nel seguenti casi:

- a) la prolungata inattività
- b) l'accertata inadempienza rispetto alle finalità programmatiche poste a base della costituzione dei Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali
- c) la difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma
- d) l'accertata irregolarità nel funzionamento o nella gestione
- e) il verificarsi di recessi da parte dei soggetti aderenti tale da comportare il venir meno dei requisiti dell'ambito territoriale, ai sensi dell'art.3

Art. 12 Struttura del Sub Sistema Turistico Locale Territoriale

12.1 I Sub Sistemi Turistici Locali Territoriali devono essere composti dai rappresentanti degli aderenti così come disciplinato dall'art. 3, 2° comma. I loro organi, compreso il Presidente ed il CdA verranno eletti secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 13 Struttura del Sistema Turistico Locale Regionale

13.1 Viene costituito il sistema Turistico Locale Regionale, provvisoriamente ad iniziativa dell'Assessorato regionale del Turismo in attesa della costituzione dei Sub sistemi turistici locali territoriali che poi, una volta costituiti, concorreranno a formarlo. La costituzione, per assolvere alle funzioni di cui alla L. 135/2001 e per il perseguimento delle finalità indicate nelle presenti direttive, avviene con la costituzione di una società per azioni, inizialmente interamente partecipata dall'Assessorato regionale del Turismo che potrà associare anche altri soggetti interessati.

Le azioni in capo alla Regione verranno successivamente dimesse e trasferite per la totalità, senza oneri ed in quote paritarie, agli otto sub sistemi turistici locali territoriali, man mano che essi verranno costituiti e diverranno operativi.

Gli organi della società per azioni verranno costituiti secondo le previsioni dello Statuto ~~e dell'atto costitutivo~~ nel quale sarà previsto il potere di nomina del presidente, legale rappresentante, da parte dell'Assessore regionale del Turismo sino al momento in cui la Regione avrà ancora la partecipazione maggioritaria nella società.

I sub sistemi turistici locali territoriali dovranno essere tutti rappresentati nell'Assemblea della società, mediante la nomina di tre rappresentanti per ciascuna Provincia aderente al Sub Sistema.

Con successivi provvedimenti dell'Assessorato del Turismo verrà disposto il necessario finanziamento del Sistema turistico locale regionale e dei Sub sistemi turistici locali territoriali, mentre con ulteriore direttiva verranno definiti i rapporti tra questi ultimi e la società costituente il Sistema turistico locale regionale.